


Riflessi dell'entrata in vigore del GDPR nelle Pubbliche amministrazioni


Roma, 3 agosto 2018






- Avvocato - array.eu
- Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari
- Docente a contratto di "Informatica Giuridica" presso l'Università degli Studi di Milano
- GdL della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF) presso il Consiglio Nazionale Forense
- Commissione privacy CNF
- Comitato scientifico e Docente al corso di alta formazione per DPO organizzato da CNF, CNI con il patrocinio del Garante
- Commissione "Surveillance" e "E-justice", per il CNF, a Bruxelles presso il CCBE (Conseil des barreaux européens)

Di cosa si occupa il GDPR?



Le basi giuridiche sulle quali può legittimamente trattarsi il dato personale...



A clear glass piggy bank filled with coins, symbolizing transparency and accessibility. The piggy bank is positioned on the right side of the frame, with its body and legs visible. The coins inside are stacked and scattered, creating a sense of abundance and visibility. The background is a plain, light gray surface.

**DPO e
Trasparenza come
accessibilità totale**

Tipologie di interazione

**Responsabile
per la prevenzione della
della corruzione e
trasparenza**


Amministrazione

Interessati

**Data Protection
officer**

Quali interazioni?

Data Protection officer



RPCT

Adempimento degli obblighi di pubblicazione

**Pubblicazione di dati ulteriori
anonimizzazione e riuso**

Accesso generalizzato e dati personali

**Data breach
(violazione di dati personali)**

Trasparenza e pubblicazioni online: Amministrazione Trasparente e Albo Online

C.A.D.
(D.lgs 82/2005)

D.lgs. 33/2013

D.lgs 235/2012

D.lgs. 39/2013

D.lgs 165/2001

D.lgs 150/2009

L. 190/2012

D.Lgs. 97/2016



Codice
comportamento

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 (Convenzione di Merida) e ratificata, in Italia, con la Legge 116/2009

I punti essenziali della Convenzione di Merida del 2003:

- promozione della trasparenza
- previsione di codici di condotta
- sistema repressivo omogeneo
- cooperazione internazionale
- partecipazione della società civile






15. Ai fini della presente legge, **la trasparenza dell'attività amministrativa**, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la **pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi**, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi **bilanci e conti consuntivi**, nonché i **costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini**. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

*La **trasparenza** é intesa come **accessibilità** totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire **forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, **promuovere la partecipazione** degli interessati all'attività amministrativa e **favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

tutelare i diritti dei cittadini
promuovere la partecipazione
favorire forme diffuse di controllo



Accesso ai documenti amministrativi. Artt. 22
e ss L. 241/1990

*Non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato
dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.*

(Art. 24, comma 3)

Sono estranei all'oggetto del dlgs 33/2013 tutti gli obblighi di pubblicazione previsti da altre disposizioni per finalità diverse da quelle di trasparenza, quali:



- gli obblighi di pubblicazione a fini di **pubblicità legale**
- gli obblighi di pubblicazione ai fini di **pubblicità integrativa dell'efficacia**
- gli obblighi di pubblicazione ai fini di **pubblicità dichiarativa o notizia**



<https://www.flickr.com/photos/greenmarlin/7278613386> - License CC BY-SA 2.0

ACCESSO
agli atti,
civico e
generalizzato


	Accesso agli atti (241/90)	Accesso civico	Accesso generalizzato
Fonte normativa	L. 241/1990, artt. 22 e ss.	D.lgs. 33/2013, art. 5 primo comma	D.lgs. 33/2013, art. 5 secondo comma
Legittimazione soggettiva	Interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso	Nessuna limitazione soggettiva	Nessuna limitazione soggettiva
Motivazione dell'istanza	Si	No	No
Profondità di accesso	☆☆☆	☆	☆☆
Limitazioni	☆	☆☆☆	☆☆
Controllo generalizzato	No	Si	SI
Costo istanza	<u>Costi</u> di riproduzione del documento richiesto, salvo il pagamento del bollo <u>Diritti</u> di segreteria nel caso di rilascio di copia autentica	Gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione	Gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione
C.U. per ricorso	300,00 €	300,00 €	300 €

Accesso Civico

1. L'**obbligo** previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni **di pubblicare documenti**, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Accesso Generalizzato

2. Allo scopo di **favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di **promuovere la partecipazione al dibattito pubblico**, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti **detenuti** dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.





30 giorni

ISTANZA ACCESSO GENERALIZZATO

Uff. che detiene dati, docum., inf.

URP

Altro ufficio specificato da PA

Esistono controinteressati?

si

no

Comunicazione

entro 10 gg



Opposizione

PROVVEDIMENTO MOTIVATO

Silenzio

Rigetto Differimento Accoglimento con oscuramento

Accoglimento


Richiesta di riesame al RPCT (o al difensore civico per Regioni e EELL)

Ricorso al TAR (se non vi è riesame a RPCT)

Trasmissione all'interessato

Comunicazione al controinteressato che aveva proposto opp.

Accesso generalizzato (FOIA)



1. Le **istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici** ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante é identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.



*3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è **escluso** nei casi di segreto di Stato e **negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti**, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.*

Esclusioni assolute

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

**Esclusioni relative:
Interessi pubblici**

2. L'accesso di cui all'articolo 5, **comma 2**, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

**Esclusioni relative:
Interessi privati**

Il destinatario dell'istanza di accesso generalizzato dovrebbe scegliere le **modalità meno pregiudizievoli per i diritti** dell'interessato, privilegiando l'ostensione di documenti con l'omissione dei «dati personali» in esso presenti, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, possa essere raggiunta **senza implicare il trattamento dei dati personali**


(Linee-guida ANAC 28.12.16)

- **dati idonei a rivelare lo stato di salute**
- **dati idonei a rivelare la vita sessuale**
- dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati

(linee-guida ANAC)

Nella valutazione del **pregiudizio concreto**, occorre considerare:

- Le motivazioni del controinteressato;
- Principi generali sul trattamento dei dati personali...
 - Necessità e Non eccedenza;
 - Pertinenza e Proporzionalità;
- Le conseguenze che deriverebbero all'interessato dalla comunicazione dei dati o documenti...
 - sul piano morale, relazionale e/o sociale;
 - a seguito di future azioni nei confronti dell'interessato da parte di terzi;
 - comportamenti discriminatori;
 - altri svantaggi personali quali...
 - furti d'identità;
 - possibilità di esposizione e minacce e/o intimidazioni
- Ragionevoli aspettative di "riservatezza" da parte dell'interessato nel momento in cui i suoi dati personali sono stati raccolti



*“In linea di principio, quindi, andrebbe **rifiutato** l’accesso generalizzato a tali informazioni, potendo invece valutare diversamente, caso per caso, **situazioni** particolari quali, ad esempio, quelle **in cui le predette informazioni siano state deliberatamente rese note dagli interessati, anche attraverso loro comportamenti in pubblico**”*
(linee-guida ANAC)

*“Analoghe considerazioni sull’esistenza del **pregiudizio concreto** possono essere fatte per **quelle categorie di dati personali che, pur non rientrando nella definizione di dati sensibili e giudiziari**, richiedono una specifica protezione quando dal loro utilizzo, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possano derivare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (**si pensi, ad esempio, ai dati genetici (SIC!), biometrici**, di profilazione, sulla localizzazione o sulla solvibilità economica, di cui agli artt. 17 e 37 del Codice).”*

(linee-guida ANAC)

si comunica che le stesse risultano essere generiche, tali da non consentire l'individuazione del dato, del documento e dell'informazione richiesta.

Si evidenzia che l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che “*l'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti*”; pertanto non risultano ammissibili richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l'amministrazione dispone.

Per tale ragione si chiede di voler precisare meglio l'oggetto delle richieste, mediante l'identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti, al fine di valutare l'assenza di pregiudizi ad interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e, di conseguenza, consentirne l'ostensibilità.

Richiesta di accesso relativa a copia dei giustificativi dei rimborsi spese richiesti e liquidati

A tal riguardo si rappresenta che le suddette linee guida prevedono che *“le richieste non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto”* e, pur rilevando che la richiesta della S.V. riveste tali caratteri di genericità, si accoglie comunque l'accesso, considerando che lo stesso si riferisca alle spese sostenute dalla Sindaca per motivi istituzionali.

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, **il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici**, ivi comprese le candidature e le offerte, **è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241**. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso e' differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, **sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:**

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), e' consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

CIRCOLARE 2/2017 DEL D.F.P. IN TEMA DI ACCESSO GENERALIZZATO

Nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell'interesse a conoscere.

Pertanto, nei casi di dubbio circa l'applicabilità di una eccezione, le amministrazioni dovrebbero dare prevalenza all'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare

Qualora una pubblica amministrazione decida di adottare un regolamento interno in materia di accesso, come suggerito nelle suddette Linee guida dell'A.N.AC. (§ 3.1), occorre tener conto della riserva di legge prevista dall'art. 10 della CEDU, che copre il diritto di accesso generalizzato in esame (Linee guida A.N.AC., § 2.1).

Di conseguenza, **ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno**. Al contrario, **i profili di rilevanza esterna, che incidono sull'estensione del diritto** (si pensi alla disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell'accessibilità), **sono coperti dalla suddetta riserva di legge**.

nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l'oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell'amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), **l'amministrazione dovrebbe assistere il richiedente** al fine di giungere a una adeguata definizione dell'oggetto della domanda

in linea di principio, l'identificazione del richiedente non è necessaria ai fini dell'esercizio del diritto. Tuttavia, l'identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fini della trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto.

Pertanto l'identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta. **In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l'amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di identificarsi** secondo una delle modalità di seguito indicate :

- a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità;
- b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
- c) se sono sottoscritte con firma digitale;
- d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

OSSIA: Art. 65 CAD

È opportuno che ciascuna pubblica amministrazione renda disponibili sul proprio sito istituzionale...

informazioni generali su:

- la **procedura da seguire** per presentare una domanda di accesso generalizzato;
- i **rimedi disponibili** (procedura di riesame e ricorso in via giurisdizionale), ai sensi dell'art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, in caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale dell'accesso;
- **il nome e i contatti dell'ufficio** che si occupa di ricevere le domande di accesso;

È opportuno che ciascuna pubblica amministrazione renda disponibili sul proprio sito istituzionale...

due indirizzi di posta elettronica dedicati alla presentazione delle domande:

- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) collegato al sistema di protocollo;
- un indirizzo di posta ordinaria, con il quale deve essere sempre consentito l'invio di domande da parte dei richiedenti che non dispongano a loro volta di un indirizzo PEC per l'invio;

due moduli standard utilizzabili, rispettivamente, per proporre:

- una domanda di accesso generalizzato (allegato n. 1 alla circ. 2/17 DFP);
- una domanda di riesame (allegato n. 2 alla circ. 2/17 DFP).

Di regola, la competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso generalizzato è attribuita all'**ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti**. In linea di principio, questo ufficio dovrebbe coincidere con l'ufficio competente nella materia a cui si riferisce la richiesta (competenza *ratione materiae*). Nei casi dubbi, si deve privilegiare il criterio fattuale del possesso dei dati o documenti richiesti. A rigore, l'ufficio che è in possesso dei dati o documenti richiesti non può respingere la domanda di accesso per difetto di competenza nella materia oggetto della richiesta.

si ribadisce quanto segue:

- **il termine di trenta (30) giorni entro il quale concludere il procedimento non è derogabile**, salva l'ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013);
- **la conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento espresso**: non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento;
- **l'inosservanza del termine** sopra indicato costituisce "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" ed è comunque valutata "ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili" (art. 46 del d.lgs. n. 33/2013).

IL REGISTRO DEGLI ACCESSI

Dal 23 dicembre 2016 deve essere data applicazione all'istituto dell'accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate.

Da ciò discende l'opportunità che:

- a) le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative adeguate, al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
- b) le amministrazioni adottino un **regolamento interno sull'accesso** sugli aspetti procedurali che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso
- c) **sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).**

“**L’Autorità raccomanda** la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. **registro degli accessi**”, che le amministrazioni è auspicabile pubblicino sui propri siti. Il registro **contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione** ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto **aggiornato almeno ogni sei mesi** nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti–accesso civico” del sito web istituzionale.

Oltre ad essere **funzionale per il monitoraggio che l’Autorità** intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi **può essere utile per le p.a.** che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività”

ROMA



Registro degli Accessi (I° Semestre 2017)

Tipo Accesso	Data della richiesta	Oggetto	C.interessati	Esito	Data dell'esito
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	03/01/17	Richiesta documentazione relativa a schemi di convenzione e progetti	NO	ACCOGLIMENTO TOTALE	02/02/17
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	10/01/17	copla dei giustificativi dei rimborsi spese della sindaca di roma dal 22 giugno 2016 al 24 dicembre 2016	NO	ACCOGLIMENTO TOTALE	27/01/17
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	12/01/17	Segnaletica stradale	NO	ACCOGLIMENTO TOTALE	31/01/17
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	17/01/17	Richiesta informazioni relative ad opere abusive	NO	ACCOGLIMENTO TOTALE	07/02/17
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	19/01/17	Richiesta informazioni contenute in mail privata in merito a ufficio competente per strade dissestate	NO	ACCOGLIMENTO TOTALE	20/01/17
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	24/01/17	Importo dei viaggi di servizio e missioni inerenti l'attivita' istituzionale della sindaca di roma dal 22 giugno 2016 al 23 gennaio 2017	NO	ACCOGLIMENTO TOTALE	15/02/17
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	24/01/17	Richiesta dati relativi alla segnalazione dissesto stradale	NO	ACCOGLIMENTO TOTALE	26/01/17
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	24/01/17	Dati su opere pubbliche	NO	ACCOGLIMENTO TOTALE	17/02/17
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	25/01/17	Richiesta Capitolato d'appalto	NO	ACCOGLIMENTO TOTALE	20/02/17
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	27/01/17	Richiesta dati su dotazione organica personale non dirigente	NO	INAMMISSIBILITA'	06/02/17
ACCESSO CIVICO					

Il predetto accesso civico aveva a oggetto la richiesta di ottenere in supporto informatico «**l'elenco dei contribuenti che, dal 2014, hanno corrisposto l'IMU sull'abitazione principale ("prima casa") sita nel [...] territorio [di Genova]», nonché «l'elenco degli immobili ad uso residenziale prima casa siti nel [medesimo] territorio per i quali, dal 2014 è stata corrisposta l'IMU».**

Alla luce di tali precisazioni, si evidenzia che l'ostensione dei dati richiesti con l'accesso civico fornirebbe una grande quantità di informazioni personali relative ai proprietari – che dalle stime del Comune di Genova riguardano più di 2000 immobili – di natura e specie diversa. Infatti, oltre ai dati identificativi dei soggetti interessati, è possibile desumere dati come la residenza in un certo comune, l'aver fissato in quell'immobile la propria abitazione principale, la qualità di "proprietario" di un immobile di una certa tipologia con l'identificazione dell'immobile stesso, l'aver versato o meno uno specifico tributo. Inoltre, poiché i soggetti tenuti a pagare l'IMU nel Comune di Genova sono quelli che hanno l'abitazione principale negli immobili situati nel predetto Comune appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ossia «abitazioni di tipo signorile», «abitazioni in ville» e «castelli» o «palazzi di eminenti pregi artistici o storici»), l'informazione sui contribuenti richiesta è idonea a rivelare anche ulteriori elementi, come il tenore di vita o la situazione patrimoniale.

n. 506 del 30 novembre 2017

Il predetto accesso, presentato a un istituto comprensivo, aveva a oggetto l'estrazione «in formato elettronico [di] **tutta la documentazione in merito ai registri attestanti le presenze e assenze di tutti gli alunni a partire dall'anno scolastico 2014/15 a quello 2016/17**».

Pertanto, si ritiene che – considerando la natura, la specie e la quantità dei dati personali richiesti riferiti a soggetti minorenni, nonché il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) – l'istituto scolastico, seppur con una sintetica motivazione, abbia correttamente rifiutato l'accesso civico ricevuto e sottoposto all'attenzione del Garante. Ciò in quanto, ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, l'ostensione dei dati personali richiesti è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

n. 476 del 16 novembre 2017

“risulta che oggetto dell'accesso civico siano gli elaborati del concorso per 35 posti di Segretario di Legazione in prova svoltosi nel 2017 e le relative valutazioni.”

Pertanto, con particolare riferimento all'istanza di accesso civico avente a oggetto il nominativo e il numero di matricola dei medici dell'INPS che hanno provveduto a effettuare la prevista visita medica di controllo domiciliare richiesta dal datore di lavoro nei confronti dell'istante assente dal servizio, ai sensi della normativa vigente e tenendo anche conto delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, si ritiene che l'ostensione dei dati personali richiesti, unita al particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico, è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel **pregiudizio concreto** alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

n. 458 del 2 novembre 2017

“Dall’istanza di accesso in atti risulta che il ricorrente ha, in particolare, chiesto alla detta società di accedere ai dati ed ai fogli di presenza e/o a corrispondenti strumenti, anche informatici, di rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro, in quanto atti pubblici, riferiti al dott. Tizio nel suddetto arco temporale”.

(TAR Campania - 5901/2017)

*Considerando gli interessi in gioco e cioè il diritto a conoscere se un dipendente di una società in controllo pubblico[...] e costituita con soldi pubblici, sia semplicemente presente al lavoro in un determinato periodo e il diritto del controinteressato a che non sia rivelata la presenza perché afferente a un dato personale, **appare certamente prevalente il diritto a conoscere del richiedente** tenuto anche conto che l'amministrazione nel fornire tale dato generico avrebbe potuto omettere tutte le informazioni che emergevano dai documenti di presenza impattanti con il diritto alla riservatezza del controinteressato, quali per esempio l'astensione dal lavoro per malattia.*


(TAR Campania - 5901/2017)

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in **formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68** del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **e sono riutilizzabili** ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.**

SUPPORTO



FORMATO



DATI

Dies ist ein Blindtext. An ihm lässt sich vieles über die Schrift ablesen, in der er gesetzt ist. Auf den ersten Blick wird der Grauwert der Schriftfläche sichtbar. Dann kann man prüfen, wie gut die Schrift zu lesen ist und wie sie auf den Leser wirkt.

Dies ist ein Blindtext. An ihm lässt sich vieles über die Schrift ablesen, in der er gesetzt ist. Auf den ersten Blick wird der Grauwert der Schriftfläche sichtbar. Dann kann man prüfen, wie gut die Schrift zu lesen ist und wie sie auf den Leser wirkt.

Nei primi anni '80, agli albori dell'informatica moderna, la condivisione del sapere tra i tecnici informatici era la molla che permetteva una rapida evoluzione delle conoscenze...

Le clausole di non-disclosure e le licenze software eccessivamente compressive erano d'ostacolo alla realizzazione della regola aurea della condivisione.

E' per questo che, il 23 settembre 1983, R.M. Stallman dà l'annuncio della nascita dell'ambizioso progetto GNU, un sistema operativo interamente libero e compatibile con UNIX. La sua licenza sarà la GNU/GPL.

(**libertà 0**) Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo;

(**libertà 1**) Libertà di studiare come funziona il programma ed adattarlo alle proprie necessità;


(**libertà 2**) Libertà di ridistribuire copie di esso in modo da aiutare il prossimo;

(**libertà 3**) Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti di modo che tutta la comunità ne tragga beneficio

Anche il 1991 fu un anno importante per il software libero. Nasce infatti il kernel Linux su idea del giovane studente finlandese Linus Torvalds.

Il software GNU si unisce al kernel Linux a formare il sistema operativo GNU/Linux.





The copyright system will “never work on the internet. It’ll either cause people to stop creating or it’ll cause a revolution”


Lawrence Lessig e le licenze Creative Commons (2001)




Tim Berners Lee (2009)







OpenData - Definizioni



- 2003/98/CE (direttiva PSI)**
- 2013/37/UE (agg. direttiva PSI)**
- D.lgs. 82/2005**
- D.lgs. 36/2006**
- D.lgs. 33/2013**

L 345/90

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

31.12.2003

**DIRETTIVA 2003/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2003
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(5) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala comunitaria. Le informazioni del settore pubblico sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali. Esse diventeranno una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo dei servizi di contenuti via comunicazioni mobili. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

(6) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste

27.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/1

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/37/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2013****che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico***(Testo rilevante ai fini del SEE)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

mici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l'impegno sociale. Questo però presuppone che le decisioni in merito all'autorizzazione o al divieto di riutilizzo di determinati documenti siano adottate secondo condizioni uniformi a livello unionale, che non possono essere garantite se tali condizioni sono

OPEN DATA BY DEFAULT!

*“I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, **senza l'espressa adozione di una licenza** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, **si intendono rilasciati come dati di tipo aperto** ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice, **ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali** del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7. “*

**Formati indicati per la conservazione...
aperti!**

PDF - PDF/A

TIFF

JPG

Office Open XML (OOXML)


Open Document Format

XML

TXT


Formati Messaggi di posta elettronica

Possibilità di utilizzare formati (aperti) diversi



Difficoltà in fase di “comparazione” delle informazioni disponibili

**Diniego di
accessibilità?
diniego di
trasparenza?**



dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

- 1) sono disponibili secondo i termini di una **licenza** che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- 2) sono **accessibili** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
- 3) sono resi disponibili **gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, **oppure** sono resi disponibili **ai costi marginali** sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione



*1. I documenti, le informazioni e i dati **oggetto di pubblicazione obbligatoria** ai sensi della normativa vigente, **resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati** in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.*

I dati che non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma che siano resi disponibili a seguito dell'accesso generalizzato, **sono pubblicati** come open data?

L'accesso civico in questione ricomprende anche l'accesso generalizzato? sembrerebbe di no ma...


*1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente **sono pubblici** e chiunque ha diritto di **conoscerli**, di **fruirne** gratuitamente, e di **utilizzarli** e **riutilizzarli** ai sensi dell'articolo 7.*


I dati e i documenti forniti a seguito di accesso generalizzato sono considerati "pubblici" ma il loro ulteriore trattamento va effettuato nei limiti dettati dal codice della privacy.

Art. 5, L. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"

*Le disposizioni di questa legge non si applicano ai **testi degli atti ufficiali** dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.*

Opened-By-Law





Art. 7
senza ulteriori restrizioni
diverse dall'obbligo di citare
la fonte e di rispettarne
l'integrità



Inserire indicazioni delle
Linee-Guida Garante:
riuso per le stesse
finalità di trasparenza

Presenza di
più licenze

GDPR e trasparenza amministrativa

Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai **documenti ufficiali**. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico.

I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo **se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri** cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali **disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali** e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento.

accesso del pubblico ai documenti ufficiali
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico
diritto alla protezione dei dati personali

Il riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti.

La **direttiva 2003/98/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell'Unione e degli Stati membri e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello specifico, **tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali**, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato previsto per legge come incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria (diffusione) e privacy

Riutilizzo dei dati pubblicati (art. 7-bis)

1. **Gli obblighi di pubblicazione** dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **comportano la possibilità di una diffusione** dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la **indicizzazione** e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro **riutilizzo ai sensi dell'articolo 7** nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di **dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare** ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla **indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti**.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di **atti o documenti**, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere **non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le **notizie** concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese **accessibili** dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece **ostensibili**, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. **Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241**, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.



DATO PERSONALE

qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale

prima della pubblicazione di un documento che contiene **DATI PERSONALI** sul **WEB**, i soggetti pubblici devono verificare l'esistenza di una specifica norma di legge o di regolamento* che preveda tale pubblicazione

se **ESISTE** una norma di legge o di regolamento* che ammette la pubblicazione nel sito istituzionale

i soggetti pubblici devono distinguere la natura dei dati personali oggetto di diffusione

DATI COMUNI

es. nome e cognome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo, codice

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

se **NON ESISTE** una norma di legge o di regolamento* che impone la pubblicazione nel sito istituzionale

la pubblicazione è legittima solo procedendo all'anonimizzazione dei dati personali

In caso di dubbi..

i soggetti pubblici devono distinguere la natura dei dati personali oggetto di diffusione

la pubblicazione è legittima solo procedendo all'anonimizzazione dei dati personali

DATI COMUNI
es. nome e cognome, sesso, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI



Principio di pertinenza e non eccedenza
I soggetti pubblici non possono rendere intellegibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con le finalità della pubblicazione

DATI SENSIBILI idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere filosofico, politico o sindacale
DATI GIUDIZIARI idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli art. 60 e 61 del c.p.c.


dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute

dati sensibili idonei a rivelare la vita sessuale

possono essere diffusi solo se indispensabili per raggiungere le finalità della pubblicazione

divieto assoluto di diffusione

divieto assoluto di diffusione per finalità di trasparenza. Per altre finalità possono essere diffusi solo se indispensabili



Con riferimento ai dati personali (dal novero dei quali sono esclusi i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni non riconosciute, nonché i dati anonimi o aggregati; cfr. la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b, del Codice), si rappresenta, quindi, che **l'obbligo di pubblicazione in "formato di tipo aperto" non comporta che tali dati, pubblicati sui siti web istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, siano anche "dati di tipo aperto" nei termini definiti dal CAD.**

(linee guida Garante Privacy)

il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente **conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo**, bensì impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di **determinare** – qualora intenda rendere i dati riutilizzabili – **se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti** alla luce del “principio di finalità” e degli altri principi di matrice europea in materia di protezione dei dati personali

(linee guida Garante Privacy)

ESEMPIO...

Art. 14, d.lgs. 33/2013

I. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

CURRICULUM VITAE Europee

Personal information

First name(s) / Surname(s) [Redacted]
Address(es) [Redacted]
Email [Redacted]
Date of birth [Redacted]

Current employment / Occupational field

Project Manager / ICT

Work experience

2014 - Present

Occupation or position held [Redacted] Project Manager
Main activities and responsibilities: Provides and manages the infrastructure inside network (SD-WAN, SD-WAN, VoIP, VPN) managed service software and hardware delivery. From the end of system testing to the end of the operation network. Leadership experience in collaborative environment. Support through all the phases of the project. **Deans a team abroad** for long-term customer projects. From November 2012 to October 2013 attended the **Master in Innovation/Management** on a fully leave of absence from Nokia Italy.

Name and address of employer: Nokia Italia until 15/02/14, Nokia Siemens networks Italia after 05/2017, Casma Of Pechi (It)

Type of business or sector: Customer Management Telecommunication

2011 - 2014

Occupation or position held [Redacted] Business Consultant
Main activities and responsibilities: Construction of complete business plan about the delivery of innovative services, using the existing network of a bank, in Italy 2014. The project has been implemented by an Italian bank.

Name and address of employer: Bellini, Milan

Type of business or sector: Strategy Consulting

2009 - 2011

Occupation or position held [Redacted] Bellini Engineer and Team Leader
Main activities and responsibilities: Designing, developing and testing real time embedded software for UITS and UITS projects (C, assembly on Sun Solaris/OS and Linux. Coordination of three software engineer and responsible of all with software functional area.

Name and address of employer: Siemens IRL, Casma Cabbato, Bellini (Milano) (It)

Type of business or sector: Research and Development, Telecommunication

2007 - 2009

Occupation or position held [Redacted] Experience Analyst
Main activities and responsibilities: I worked in the "Central System Group" of Bellini on [Redacted] worked about digital sign and secure internet and wireless network structures (SD-WAN, SD-WAN, VoIP, VPN, etc).

Name and address of employer: Central System Group, Bergamo (It)

Type of business or sector: Security, digital sign, E-commerce

2005 - 2007

Occupation or position held [Redacted] Telecommunication teacher in high school
Name and address of employer: ITISG, Galles, Italia (It)

Pubblicazioni che eccedono temporalmente l’obbligo di permanenza (e i termini possono differire...) possono comportare delle responsabilità


il Garante ritiene che laddove atti, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano **dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, anche prima del termine di cinque anni**, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi hanno prodotto i loro effetti

(Linee guida Garante Privacy)

3-bis L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

L'obbligo di indicizzazione nei motori generalisti durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di **trasparenza da collocarsi nella “sezione **Amministrazione trasparente**”, con esclusione di altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità diverse da quelle di “trasparenza”**

(Linee guida Garante Privacy)



Torniamo al d.lgs. 33/2013...

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati **tempestivamente** sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono **pubblicati e mantenuti aggiornati** ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

*3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di **5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. **Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.***

I. Ai fini della **piena accessibilità delle informazioni** pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. **Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.** Le amministrazioni non possono disporre **filtri** e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di **indicizzare** ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

~~2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono **comunque conservati e resi disponibili**, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.~~



**PUBBLICAZIONE
DEFICITARIA**

**PUBBLICAZIONE
ECCESSIVA**

**PUBBLICAZIONE
CORRETTA**



ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *					
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologia di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 3, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCI)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MUG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/ Anticorruzione)	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)	Tempestivo	
			Codice di condotta inteso quale codice di comportamento		
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DFCM 8 novembre 2013	Tempestivo
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali e interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sospeso da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 10/2016
Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013		Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessario l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		
	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n.		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.	

		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Linea guida Anac FOIA (del. 1305/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestita da AGID	Tempestivo
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il utilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

ALBO ONLINE

- 1. A far data dal 1° gennaio 2010 (prorogato al 2011), gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.*
- 5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.*

(Art. 32 L. 69/2009)

1. I documenti devono essere caricati in formato **elettronico**.
2. I documenti devono essere pubblicati in un formato **non modificabile** da terzi per garantire l'immodificabilità degli atti.
3. **Per i documenti resi disponibili in formato non compatibile con l'accessibilità**, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere forniti sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l'accessibilità.
4. I documenti devono restare in **pubblicazione per tutto il periodo previsto** dalla normativa di riferimento. Tale periodo di pubblicazione è assicurato dal Responsabile del procedimento di pubblicazione all'atto dell'inserimento dei documenti nell'albo online.

Criteri per la pubblicazione

5. *Tutti i documenti inseriti devono essere **numerati in ordine cronologico** in base alla data e l'ora di inserimento nell'albo proprio. Il numero progressivo, univoco per anno, deve essere generato in automatico dal sistema e deve essere immodificabile.*
6. *I documenti che entrano nella fase di pubblicazione **non devono essere più modificabili** da nessun soggetto.*
7. *Deve essere predisposta una **procedura di emergenza** nel caso in cui l'Albo non risulti accessibile.*

PUBBLICAZIONE**“AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”****“ALBO ONLINE”****DATI PERSONALI****DATI PERSONALI**

- 5 ANNI
- INDICIZZABILI
- DURATA AMPIA
- 4 D.LGS. 33/2013
- D.LGS. 196/03
- LINEE-GUIDA

- PER IL PERIODO
NECESSARIO
- NON-INDICIZZABILI
- DEFISSIONE
- D.LGS. 196/03
- LINEE-GUIDA

TRASPARENZA
E PUBBLICITÀ
VENGONO
SPESSO

FRAINTESI



CRONACA | PRIVACY VIOLATA

ASSEMINI. Dopo la pubblicazione dei nomi di quarantatré genitori sul sito del Municipio

I morosi della mensa scolastica diventano creditori del Comune

CHI NON HANNO VOLUTO O POTUTO PAGARE LE QUOTE PER LA MENSA SCOLASTICA POTREBBE ORA PASSARE ALL'INCASSO GRAZIE ALL'ERRORE COMMESSO DALL'AMMINISTRAZIONE.

«Ora i morosi potranno diventare creditori». Quarantatré genitori non hanno pagato la mensa scolastica ad Assemini e si sono ritrovati i nomi pubblicati sul sito del Comune, una mossa che secondo gli esperti si rive-



L'ESPERTO


Giovanni Battista Gallus (foto), specializzato in tutela della privacy e diritti informativi: «Illecita la pubblicazione dei nomi. Questa può

L'assessore
Il sindaco
«Non
il pasto

«Non imprevizibizzato e sono che è successo le Politiche so conferma di n pubblicazione gato la mensa che, a pres quello delle m sta diventando no scolastico a quello che s concluso», s morosità sta r do cifre pre ssono sul 50

L'aria che tira
IL DIARIO

"CARI FIGLI, IN EREDITÀ VI LASCIO UN PROCESSO"



ORISTANO. Tendas: ora il ricorso. Intanto trasferiti in altri uffici alcuni impiegati

Nomi dei morosi on line «Non paghiamo la multa»

IL GARANTE PER LA PRIVACY HA SANZIONATO L'AMMINISTRAZIONE PER AVER PUBBLICATO, NEL DICEMBRE SCORSO, SUL SITO ISTITUZIONALE I NOMI DEI CITTADINI CHE NON AVEVANO PAGATO LE CONTRAVVENZIONI.



vicenda, poi valuteremo il da farsi» ha aggiunto il sindaco. Secondo indiscrezioni, però, se il Garante per la protezione dei dati personali dovesse continuare sulla stessa linea e condannare il Comune per la violazione della privacy dei cittadini, la responsabilità potrebbe ricadere sui dipendenti e sul dirigente. Ma potrebbero essere

è stata contestata al Comune di Aosta, [...], la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all'art. 22, comma 8, **con riferimento alla diffusione, sul sito web del Comune, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti nella determinazione dirigenziale n. 1015 del 2 ottobre 2012 con cui si attribuiva un educatore di sostegno a un minore disabile con indicazione dei dati anagrafici** (nome, luogo e data di nascita)

ORDINA

al Comune di Aosta, [...], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la somma di euro **10.000,00** (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione

(la sanzione prevista è da € 10.000,00 - a € 120.000,00)

RILEVATO che, in data 19 luglio 2012, è pervenuta a questa Autorità una segnalazione con cui veniva lamentata la pubblicazione, nell'albo pretorio online presente sul sito web del Comune di Castelplanio, di **un avviso di deposito presso la casa comunale, del 28/06/2012, di atti destinati al segnalante con indicazione del proprio nome e cognome;**

VISTO il verbale di contestazione del 20 novembre 2012 ..., con cui è stata contestata al Comune di Genova, ... la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in relazione all'art. **19, comma 3, per aver mantenuto sul sito web istituzionale, oltre il periodo di quindici giorni previsto dall'art. 124 del d.lgs. 18 dicembre 2000, n. 267**, per l'affissione sull'albo pretorio, la Delibera di Giunta n. 00164/2007 del 22 febbraio 2007 **causando**, al momento della segnalazione, **una diffusione di dati personali, anche di natura giudiziaria, in assenza di idonei presupposti legislativi**

ORDINA

al Comune di Genova, con sede in Genova, via Garibaldi 9 (C.F. 00856930102), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

VISTO il verbale di contestazione del 21 maggio 2013 n. 12762/82909 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di **Muros**, con sede in Muros (SS), via Brigata Sassari 66 (C.F. 80014950903), la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all'art. 22, comma 8, con riferimento alla diffusione, sul sito web del Comune, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti nella deliberazione della giunta comunale n.85 del 2 ottobre 2012 che riferiva lo **stato di “assenza per malattia” di una dipendente;**

VISTO, inoltre, il verbale di contestazione del 18 dicembre 2014 n. 36878/85492 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di **Muros**, con sede in Muros (SS), via Brigata Sassari 66 (C.F. 80014950903), la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all'art. 19, comma 3, con riferimento alla diffusione di dati personali, contenuti in alcuni elenchi (elenco beneficiari di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie 1° e 2° grado, elenco beneficiari di contributi per la fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado classi 3° - 4° - 5° e graduatorie capo cantiere e operai generici), pubblicati sul sito del Comune **per un periodo eccedente il termine di quindici giorni** previsto per la pubblicità legale in base all'art. 124 del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

al Comune di Muros, con sede in Muros (SS), via Brigata Sassari 66 (C.F. 80014950903), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 164 e 162, comma 2-bis, del Codice;

Le indagini hanno preso l'avvio dall'esposto in data 6 novembre 2015 a firma di un consigliere di minoranza del Comune di Muros (SS), con il quale è stato segnalato il pagamento di una sanzione amministrativa comminata al Comune di Muros dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali per aver pubblicato sul sito web dell'Ente dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di una dipendente comunale ... e per **l'inottemperanza all'obbligo di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti dalla stessa Autorità**, ai sensi dell'art. 164 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Non essendo pervenuta risposta, il Segretario dell'Autorità, in data 7 dicembre 2012, rinnovava la richiesta, rammentando che in caso di persistente silenzio sarebbe stata applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 164 del Codice.

L'Amministrazione comunale non forniva riscontro neppure alla seconda richiesta.

Ritenuto che nella fattispecie sussistesse un danno erariale attuale e causalmente ascrivibile agli odierni convenuti, il Pubblico Ministero ha formulato nei loro confronti, con atto ritualmente notificato, l'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del C.G.C.

L'evento dannoso discendente dalla violazione di quei precetti sarebbe stato determinato dalla **completa noncuranza delle regole in materia di trattamento di dati personali** da ascrivere interamente al Segretario Comunale, che partecipò a tutte le sedute di Giunta in cui vennero adottate le censurate delibere e per ciascuna rese il parere favorevole di regolarità tecnica, mai intervenendo - né nella fase deliberativa, né in quella di redazione, né in quella di pubblicazione - affinché gli atti deliberativi fossero emendati di dati sensibili non consentiti, con ciò manifestando grave inosservanza degli obblighi di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente (art. 97 TUEL 267/2000), e venendo meno ai doveri connessi alle attribuzioni di legalità e di garanzia ad essa assegnate dallo Statuto del Comune (artt. 32 e 36 Statuto comunale).

PQM

condanna il segretario comunale al pagamento, a favore del pubblico erario e segnatamente del Comune di Muros, della somma complessiva di 12.000,00 euro (dicomi euro dodicimila), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei sensi espressi in parte motiva;

VISTO il verbale di contestazione ..., con cui è stata contestata al Comune di Parma, ... la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ... in relazione all'art. 19, comma 3, **per aver pubblicato sul sito web istituzionale, la determina dirigenziale del 9 febbraio 2012 ...** contenente **dati personali riferiti ai partecipanti al concorso per il reclutamento di un Comandante dirigente di Polizia locale** e, con riferimento ai **candidati non ammessi**, erano indicate le ragioni della mancata ammissione alla procedura concorsuale, causando una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti legislativi;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge n. 689/1981.

Chi ha incastrato il decreto legislativo?



10 MAG. 2018

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E
LEGISLATIVI

*Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della
regolazione.*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

DAGL/109/PRES/2018

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0003890 P-

del 10/05/2018



19758355

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Alla c.a. del Capo Dipartimento

e p.c.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 2-sexies

(Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi della lettera g), paragrafo 2, del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a:
 - a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
 - b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero e delle liste elettorali; nonché rilascio di documenti

videosorveglianza

Provvedimento del garante

Il Garante ha emanato il 29 aprile 2004 un primo provvedimento in tema di videosorveglianza.

Il Garante, in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità, ed anche avuto riguardo alle disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire **l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana**, ha emanato un nuovo Provvedimento in materia di videosorveglianza, dell'8 aprile 2010, sostitutivo del precedente

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680>

Principio di liceità

«I soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice), possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ciò vale ovviamente anche in relazione a rilevazioni di immagini mediante sistemi di videosorveglianza»

Principio di liceità

«l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle **altre disposizioni dell'ordinamento applicabili**, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi...»

Principio di necessità

« ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate **impiegando solo dati anonimi** (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone)»

Principio di proporzionalità

L'attività di videosorveglianza deve essere effettuata «nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle **modalità di ripresa e dislocazione** (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice)»

Principio di finalità

« Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. ».

« possono essere perseguite solo **finalità determinate e rese trasparenti**, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa. »

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive)

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.



Il supporto con l'informativa:

deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.



Il supporto con l'informativa:

deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.



Il provvedimento generale in tema di videosorveglianza prescrive a tutti i titolari di sottoporre alla verifica preliminare del Garante i sistemi di videosorveglianza che prevedono (A) una **raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali** (ad es. biometrici), ovvero (B) i sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di **rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.**

Anche l'**allungamento dei tempi di conservazione** (C) oltre i sette giorni deve essere sottoposto a verifica preliminare (a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso)

Il provvedimento generale (punto 3.3) ribadisce l'obbligo di protezione dei dati *“con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini”*, introducendo specifiche cautele

L'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita

La conservazione deve essere limitata a poche ore (al massimo 24) salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione, in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Le registrazioni effettuate dai Comuni per finalità di tutela della sicurezza urbana, come vedremo, possono essere conservate per sette giorni

Nei casi in cui si voglia procedere alla conservazione delle immagini per un periodo superiore alla settimana, occorre richiedere la verifica preliminare al Garante (salvo che l'esigenza non derivi da specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria)

Il D.L. 11/09, conv. in L. 38/09, contiene delle norme speciali in tema di videosorveglianza

Art. 6

Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione

Grazie
per l'attenzione